

CRIPTOVALUTE

**Contabilizzazione  
dei cripto asset,  
urge un intervento  
normativo per  
regolamentare  
i comportamenti  
delle aziende**

---

PATRIZIA RIVA

FRANCESCO FALLACARA

I passi compiuti, a livello nazionale e internazionale, in tema di contabilizzazione e quindi di rappresentazione nei bilanci delle società dei *cripto asset* sono ad oggi incompleti. Il fenomeno è in crescita ed è destinato, secondo lo stesso EFRAG, a diventare un mainstream. Diventa, quindi, una priorità l'elaborazione o la integrazione degli *standard* esistenti per regolamentare in modo omogeneo i comportamenti delle aziende.

### La crescente diffusione del fenomeno

La diffusione su scala mondiale delle criptovalute, seguita da una analoga diffusione di tutti i *cripto asset*, sta focalizzando l'attenzione degli operatori e degli studiosi, al fine di individuarne **il più corretto trattamento contabile**, secondo i principi contabili internazionali e/o domestici di ciascuno Stato.

Sempre più imprese stanno utilizzando per vari scopi i *cripto asset* nella loro attività. In una recente pubblicazione EFRAG dell'aprile 2022 "*Recommendations and feedback statement – Efrag discussion paper in accounting for crypto assets (liabilities)*", che sarà meglio analizzata infra, si legge che gli intervistati hanno fornito i seguenti esempi di casi d'uso per i *cripto asset*:

1. **rimesse di pagamento**, in particolare in *cross-border currency* e *cross-FIAT currency*, utilizzando risorse digitali e *stablecoin* ossia valuta digitale ancorata a un'attività di riserva stabile - come il dollaro statunitense o l'oro - abbastanza importanti per i mercati che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali, pagamento di dividendi in asset digitali;
2. **mezzi di scambio per il pagamento di beni, servizi, investimenti, beni immobili** sia mediante digital assets che *stablecoin*;
3. a scopo di **investimento**, in particolare per investimenti a lungo e a breve termine con l'obiettivo di detenere gli asset nell'ottica di un apprezzamento del valore, come copertura in un contesto inflazionistico, o utilizzare le attività per un investimento a breve termine o a scopi di *trading*;
4. quale **attività sottostante per strumenti derivati**, strumenti finanziari o diritti di proprietà, come ETF o contratti *futures*;
5. a scopo di "**Tokenizzazione**" di **merci fisiche e proprietà immobiliari**, quali, ad esempio oro, altri metalli preziosi, petrolio, arte, immobili, ecc.;
6. **risorse digitali utilizzate come premi** ad esempio per la definizione di punti premio o miglia premio nelle transazioni al dettaglio;
7. *smart-contract* ossia per la creazione di **contratti finanziari automatizzati** ossia senza autorizzazione tra due soggetti con diritti e obblighi a determinate condizioni.

### La limitata attenzione delle istituzioni contabili

Al momento, in verità, a fronte dell'ampio sviluppo del fenomeno, sull'onda della diffusione della tecnologia *block-chain*<sup>1</sup>, i contributi istituzionali, ma anche, a quanto ci consta quelli della dottrina non sono numerosi. In ambito nazionale non si rilevano interventi dell'OIC né sul tema delle criptovalute né su quello più ampio dei *cripto asset*. In ambito internazionale, gli interventi dell'IFRS sono oggi limitati ad una datata Agenda del giugno 2019 dell'IFRS IC, "*Holdings of cryptocurrencies*", che, come emerge dal titolo stesso, si è concentrata esclusivamente sul tema delle *cripto valute*, senza affrontare gli altri *cripto asset*.

Lo IASB, invece, nel *meeting* di aprile 2022, ha deciso "*not to add to its work plan projects on cryptocurrencies and related transactions*", ma, di inserire gli intangible asset nella propria agenda e ha indicato che le *cryptocurrencies* e le loro transazioni sarebbero state considerate nella *review* dello IAS 38.

Questo ritardo nell'emanazione di principi contabili, salvo alcune eccezioni (Canada, Francia, Giappone e pochi altri) fa da contraltare ad un fenomeno che oggi vede oltre 12.000 tipologie di *cripto asset* diffusi nel mondo, con un mercato con un valore totale pari a circa 1.300 miliardi di dollari, e ad un attivismo di altri regolatori che, specie sugli aspetti finanziari, della lotta al riciclaggio e al terrorismo, si stanno muovendo velocemente. Tra tutti devono essere senz'altro segnalate la proposta di Regolamento UE sul mercato delle cripto attività *Market in Crypto Asset Regulations* – MiCAR e l'estensione in ambito OCSE del *Crypto Asset Reporting Framework CARF*.

### La definizione MiCAR e le categorie individuate dal Servizio Studi del Senato

Per procedere ad un esame dello stato dell'arte e delle possibili soluzioni contabili adottabili dalle imprese, conviene prendere le mosse da alcune definizioni e classificazioni condivise nell'ambito dei documenti citati nel precedente paragrafo.

Troviamo, infatti, una utile definizione di *cripto asset* nella proposta

---

1. La tecnologia blockchain è un meccanismo di database avanzato che permette la condivisione trasparente di informazioni all'interno di una rete aziendale. Un database blockchain archivia i dati in blocchi collegati tra loro in una catena. I dati sono cronologicamente coerenti perché non è possibile eliminare o modificare la catena senza il consenso della rete. Di conseguenza, è

possibile utilizzare la tecnologia blockchain per creare un libro mastro inalterabile o immutabile per tracciare gli ordini, i pagamenti, gli account e altre transazioni. Il sistema dispone di meccanismi integrati che impediscono l'inserimento di transazioni non autorizzate e creano coerenza nella visualizzazione condivisa di tali transazioni ([www.amazon.com](http://www.amazon.com)).

di regolamento MiCAR, in base alla quale consistono in una “*digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed-ledger technology or similar technology*”.

È necessario però evidenziare che il concetto di digital representation è molto ampio e che vi si possono fare rientrare elementi piuttosto differenziati. Diviene pertanto indispensabile tentare una classificazione di questi ultimi sia pure senza alcuna pretesa di esaustività. La nota n. 83 del Servizio Studi del Senato “Proposte europee in materia di pagamenti e finanza digitale”, cui fanno eco altri studi e pubblicazioni, distingue in prima approssimazione le seguenti categorie:

1. **currency token**, si tratta di strumenti con funzione di pagamento o di trasferimento di denaro o valori che non sono emessi da Autorità nazionali (quindi diversi dalle c.d. FIAT currency) e che solitamente non attribuiscono al possessore o holder un diritto di *claim* verso l'emittente o *issuer*;
2. **security token**, sono assets rappresentativi di diritti economici e/o amministrativi legati a uno specifico *business*;
3. **utility token**, che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere dall'emittente o da un terzo un bene o un servizio, a sua volta reale o virtuale;
4. **Non Fungible Token (NFT)**, categoria ibrida e residuale, che ricomprende tutti i *cripto asset* diversi da quelli precedenti, caratterizzati dalla “non fungibilità”, quali ad esempio i *token* a contenuto artistico.

Alla luce della diversità tra le categorie identificate, non è possibile individuare un univoco criterio di contabilizzazione omogeneo e sempre valido per tutti gli asset. Inoltre il corretto profilo contabile varia a seconda del soggetto che si accinge alla contabilizzazione dell'*asset*, che può essere rappresentato a seconda dei casi dall'*holder*, l'*issuer*, ma anche chi fa *trading* di *cripto asset* o ancora dall'*holder on behalf of others* ossia quei soggetti che gestiscono *wallet* per conto dei propri clienti, o i *buyer* in un *secondary market*. Parimenti, anche limitandosi alla sola posizione degli *holder*, la corretta contabilizzazione varia in relazione alle finalità del possessore che può detenere l'*asset* in prima approssimazione a titolo di investimento oppure per lo scambio al fine di realizzarne plusvalenze oppure ancora come bene strumentale per la propria attività.

### Le proposte per la rappresentazione in bilancio

Fatta tale debita premessa si cerca in questa sede di formulare alcune prime considerazioni e proposte sia pure nella consapevolezza che si ha a che fare con una materia in divenire.

Come detto, l'IFRIC Agenda di giugno 2019 ha affrontato il tema, limitatamente alle cripto valute, concludendo che lo “IAS 2 Inventories - applies



*to cryptocurrencies when they are held for sale in the ordinary course of business. If IAS 2 is not applicable, an entity applies IAS 38 Intangible Assets to holdings of cryptocurrencies*". Ulteriormente argomentando, il Committee ha escluso: da un lato, in forza della definizione di *cash*, contenuta nel paragrafo AG3 dello IAS 32, che le criptovalute siano assimilabili a *cash* e dall'altro lato che le stesse possano considerarsi *financial assets*, in quanto non rientrano nella relativa definizione contenuta nel paragrafo 11. Ha altresì precisato che una società "*would apply IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate) to those holdings only if they form part of disposal group*".

Le conclusioni dell'IFRS IC agenda sono peraltro in linea due precedenti interpretazioni, la prima dell'*Australian Accounting Standard Board* del 2016 e la seconda del *Chartered Professional Accountants* del Canada del 2018, le quali hanno anche escluso che le cripto valute possano considerarsi *investment property* ai sensi dello IAS 40. Le medesime conclusioni sono state poi fatte proprie da altre istituzioni contabili, quali, ad esempio, l'ISCA – Institute of Singapore Chartered Accountants. Le conclusioni esposte, sono state condivise da molti interpreti e dai principali *network* dei revisori. Tra questi, ricordiamo lo studio di PwC n. 2019-05 "*Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS*".

---

#### CLASSIFICAZIONE DEL CRIPTO ASSET

Le considerazioni dell'IFRS IC del giugno 2019 – ad oggi non ancora, come detto, *upgraded* dal medesimo, né tradotte in un nuovo principio contabile o in una serie di *emendments* a principi esistenti – costituiscono in ogni caso la base di riferimento non solo per la contabilizzazione delle cripto valute ma, *mutatis mutandis*, per quella di tutti i *cripto asset* (e le correlate *cripto liabilities*).

Secondo l'IFRS le criptovalute non assumono mai, almeno allo stato e considerando quelle attualmente in circolazione, la natura di *cash*, ma sono piuttosto assimilabili a *intangible asset* o a *rimanenze*. Ciò conviene ribadirlo, fa riferimento allo *status quo*, e prescinde pertanto dalla circostanza che in un futuro prossimo si potrebbe assistere alla immissione sul mercato anche di cripto valute emesse da banche nazionali (in particolare, vi sono state indicazioni mediatiche sulla immissione nel corso del 2022 da parte della Banca Centrale cinese dello e-CNY ossia lo Yuan digitale consistente una divisa elettronica centralizzata simile al contante).

Conseguentemente, per la loro iscrizione in bilancio e trattamento contabile, dovrà farsi riferimento ai principi contenuti nello IAS 2 o nello IAS 38. Non vi è alcun dubbio circa l'applicabilità dello IAS 2, dato che i beni che costituiscono *rimanenza* non necessariamente debbono avere una consistenza fisica. Ricorreranno a tale principio, ad esempio, i soggetti che acquistano e detengono le criptovalute nell'ambito del loro *ordinary course*

*of business*. Tali soggetti, quindi, iscriveranno le criptovalute al costo e successivamente le valuteranno al minore tra costo e valore netto di realizzo.

Conseguentemente, non sarà possibile alcuna contabilizzazione per importi superiore al costo, mentre eventuali decrementi di valore, in adeguamento al minor valore di mercato, saranno imputati direttamente a conto economico.

---

#### POSSIBILE APPLICAZIONE DELL'IAS 2, RIMANENZE

Restando all'ambito dei soggetti che iscrivono le cripto valute tra le rimanenze, è opinione condivisa tra le società di revisione<sup>2</sup>, e rintracciabile dall'*IFRS Interpretations committee*, che le società che ordinariamente commerciano in cripto valute, acquistandole con l'intento di una futura rivendita in tempi molto ravvicinati, al fine di conseguire un utile dalla fluttuazione dei prezzi, possano applicare i principi contenuti nello IAS 2 con riferimento ai c.d. "*commodity broker-trader*". Per tali soggetti, ricordiamo che lo IAS 2, che allo stesso modo non fornisce una definizione di *commodity*, prevede che si possa applicare il criterio del *fair value less costs to sell* con effetto delle variazioni di fair value a Conto Economico. In tal caso, il *trader* dovrà individuare il *principal (or most advantageous) market*, in base alle regole di cui allo IAS 13, per i suoi cripto asset e ai fini della valutazione a ciascuna reporting date dovrà considerare tutti i costi di transazione sulla *block-chain* e le altre *fees* da pagare per convertire la criptovaluta in *FIAT currency*.

---

#### POSSIBILE APPLICAZIONE DELL'IFRS 38, INTANGIBLE ASSET

Come anticipato e alternativamente le imprese potranno classificare le cripto valute quali *Intangible asset*, ai sensi dello IAS 38.

Esclusa infatti, dall'IFRIC, la natura di *cash* o di *financial asset*, le criptovalute non possono che ricondursi all'ambito delle immobilizzazioni immateriali, trattandosi di risorse prive di consistenza fisica, controllate dall'entità, identificabili e qualificabili come *non cash or non monetary-asset*. Poiché si tratta, usualmente, di *asset* a vita utile indefinita, non devono essere assoggettati ad ammortamento e per la loro valutazione, ai sensi del citato IAS 38, potranno alternativamente adottarsi il *Cost model* o il *Revaluation model*.

Come noto, con il primo metodo, le rilevazioni successive degli *asset* devono essere effettuate al costo meno ammortamenti e/o svalutazioni.

---

2. Cfr. in tal senso EY, International GAAP 2021, Volume 1, pag. 1694; PWC, Cryptographic

assets and related transactions: accounting considerations under IFRS, n. 2019-05, pag. 5.

Tuttavia si deve tenere presente che per le cripto valute non è prevista una *expiry date* e che, peraltro, appare assai complesso per il soggetto che le detiene prevedere un periodo definito in cui detti *asset* potranno produrre *cash inflows*. Ove tale previsione non sia esperibile, il bene dovrà considerarsi a vita utile indefinita, con la conseguenza che non potranno effettuarsi ammortamenti e che il valore sarà assoggettato ad *impairment test* almeno annualmente o ogni qual volta vi siano indicazioni di *impairment*. Al contrario, se è definibile un periodo di tempo in cui l'*asset* è in grado di produrre flussi di cassa positivi per la società, allora l'*asset* sarà soggetto ad ammortamento.

Tale soluzione appare, in particolare, perseguibile per taluni *cripto asset* diversi dalle cripto valute. Ad esempio, un soggetto che acquista un c.d. *land* nel Metaverso potrebbe acquistarlo per un periodo di tempo definito oppure valutare, sulla base del proprio modello di *business*, che detto asset potrà produrre flussi di cassa positivi non ad libitum, ma per un periodo definito.

Più complessa appare l'applicabilità alle cripto valute, e ai cripto asset in generale, del Revaluation model, dato che, come noto, il fair value deve essere determinato solo con riferimento ad un c.d. "mercato attivo" che l'IFRS 13 definisce come "*a market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis*". Al contrario lo IAS 38 non prevede che il fair value di un intangible asset possa essere determinato indirettamente, applicando tecniche di valutazione o modelli finanziari. Di conseguenza, se non sono osservabili prezzi in un mercato attivo per asset identici, l'*holder* non potrà applicare il *Revaluation model* ma solo il *Cost model*. Il problema si pone particolarmente per i c.d. NFT, *Non Fungible Token*, per i quali non dovrebbe esistere un mercato attivo di asset identici, salvo forse per quei token che vengano realizzati in più copie e singolarmente venduti. Inoltre, ai fini della individuazione dell'esistenza o meno di un mercato attivo, l'*holder* dovrà verificare l'esistenza di sostanza economica nelle transazioni scambiate sul mercato, visto che spesso le transazioni di *cripto asset* non avvengono in *FIAT currency*, bensì in altre criptovalute. Infine, applicando il Revaluation model un eventuale incremento netto del fair value rispetto al costo iniziale andrà imputato ad Other Comprehensive Income, mentre i decrementi rispetto al costo incideranno sul conto economico. Dette problematiche hanno portato taluni autori a dubitare dell'applicabilità del Revaluation model ai cripto asset e l'EFRAG, nel suo Discussion paper di luglio 2020, *Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective*, a suggerire, tra l'altro "*an amendment of IAS 38.72 to allow FVPL (Value recognized in Profit and Loss) in addition to FVOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income) under the revaluation model when applied to the measurement of eligible items (e.g. cryptocurrencies with no claim on the issuer). In addition, to permit the FVOCI option when there is*

*no active crypto-assets market. This could potentially address shortcomings in current measurement requirements for cryptocurrencies”.*

---

#### POSSIBILE APPLICAZIONE DELL'OIC 13 E DELL'OIC 24

Non molto dissimile la contabilizzazione secondo i principi contabili nazionali. Come detto vi è una assenza di pronunciamenti da parte dell'OIC in tema di cripto valute o *cripto asset*. Tuttavia, partendo anche in ambito domestico dai medesimi assunti dell'*IFRS Interpretation Committee* del 2019, per le imprese soggette all'applicazione dei principi contabili domestici troveranno applicazione l'OIC 24, ove i *cripto asset* siano classificato come immobilizzazioni immateriali e l'OIC 13 ove siano inquadrati come rimanenze.

Le differenze più rilevanti riguardano il primo tra i due inquadramenti. Ricordiamo infatti che nei principi contabili nazionali non è previsto il cd. *Revaluation model* e quindi la valorizzazione va effettuata sempre al costo. Inoltre, negli standard nazionali non sono previsti beni immateriali a vita utile indefinita ma è sempre previsto un processo di ammortamento, anche per l'avviamento. Ove classificati come rimanenze, ricordiamo che, a differenza dei principi contabili internazionali, è previsto dagli OIC anche il ricorso al metodo LIFO.

---

#### Discussion Papers EFRAG del luglio 2020 e dell'aprile 2022

Come già più volte anticipato, il fenomeno dei *cripto asset* si è rapidamente evoluto ed espanso rispetto all'iniziale aspetto delle cripto valute, assumendo caratteristiche diverse, con la nascita dei più disparati *token* con differenti finalità, diritti per i possessori e caratteristiche. Questo ha portato la dottrina e le istituzioni più attente a considerare in parte superate le conclusioni dell'*IFRS Interpretation Committee* del 2019 o quantomeno a richiederne con forza una integrazione.

In particolare l'attuale dibattito ha preso le mosse dal *Discussion Paper* del luglio 2020 dell'EFRAG, già richiamato sopra, che ha esaminato le problematiche contabili di tutti i *cripto asset* (e *liabilities*) dal punto di vista dell'*holder* e dell'*issuer*. Nel documento sono state esaminate **tre possibili strategie** istituzionali per regolamentare la materia:

- 1. non effettuare alcun amendment agli IFRS Standards**, al fine di permettere una maturazione del mercato prima di emanare un nuovo *standard*;
- 2. emendare gli standard esistenti** al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche dei *cripto asset*; in particolare il *Discussion Paper* suggeriva, tra l'altro, di emendare:

1. gli IAS 2 e 38 al fine di “*address the appropriate measurement of intangible assets or commodities held as investments based on the holding time horizon (cost, FVPL or FVOCI)*”;
  2. lo IAS 32 paragrafo 11 “*to include items such as crypto-assets (e.g. utility tokens, hybrid tokens, some security tokens) that have investment asset/ financial instrument attributes and functional equivalence to securities but do not qualify as financial instruments under existing IAS 32*”;
  3. le definizioni contenute nello IAS 7, paragrafo 6, onde fornire una “*explicit definition of cash and cash equivalent*” con l’obiettivo di *includervi alcuni specifici “crypto-assets as either cash equivalents or cash”*;
- 3. Emanare uno specifico standard esclusivamente per i cripto asset,** al fine di elaborare un guida complessiva per la misurazione e la rappresentazione contabile di tutti i *cripto asset*, con la finalità non solo di chiarire i punti già rappresentati nel punto precedente, ma di andare beyond l’attuale definizione di cripto asset (liabilities) e includere “*a broader category of digital assets (liabilities) (e.g. non-fungible smart contract applications; and non-fungible digital assets founded in the virtual reality world such as virtual land<sup>25</sup>, virtual houses, or virtual collectibles such as crypto-kitties) and could also include other extended applications of blockchain*”.

Successivamente nell’aprile 2022 sempre l’EFRAG ha raccomandato in un secondo *Discussion Paper* sul tema, l’opzione ii), ovvero alla revisione degli *standard* attuali. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto in due *step*: dapprima emendando e chiarendo i principi esistenti relativamente alle regole di *accounting* per gli *holder* e successivamente sviluppando le guidance per “*recognition and measurement for issuers*”. Il lavoro ha avuto il merito di aprire un dibattito che tuttavia non si è ancora tradotto in un nuovo principio contabile o in emendamenti a principi esistenti, e che, sebbene abbia comunque portato ad ulteriori approfondimenti sull’inquadramento dei *cripto asset* a fini contabili, non si è allontanato di molto dalla dicotomia *intangible asset/inventory*. Tuttavia sono state esaminate alcune ipotesi in cui i *cripto asset* possano assimilarsi a *Equity instruments* o a *prepayment* e, in taluni residui casi, come *financial asset*.

Con riferimento alla prima categoria, si è rilevato come gli IFRS definiscono *equity instrument* ogni contratto che contenga un residuo interesse per gli asset dell’entità dedotte tutte le sue passività. Pertanto, un *cripto asset* che contenga tale diritto potrebbe essere assimilato ad un certificato azionario elettronico. Tuttavia non tutti i *cripto asset* che attribuiscono al loro possessore diritti patrimoniali possono considerarsi *equity instruments*, perché potrebbero attribuire diritti diversi quali una *royalty* sull’utilizzo di un *intangible asset* o una *fee* a fronte di un incremento di popolarità della piattaforma, senza attribuire alcun diritto ad un valore residuo.

È stato altresì rilevato che un *cripto asset* che attribuisca al suo *holder* il diritto a ricevere beni o servizi in futuro possa essere assimilato ad un voucher (in tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 14 del 2018). In tal caso, ai fini della corretta contabilizzazione del *cripto asset* assume rilievo il business model dell'entità. Infatti la società dovrà verificare se valuta che la sola via per ottenere benefici economici dall'*asset* sia la successiva “*delivery*” del sottostante bene o servizio, o se possa trarre benefici anche da una precedente vendita del *cripto asset*. Solo nel primo caso sarebbe ammissibile una contabilizzazione come *prepayment*, mentre nel secondo si tornerebbe alla contabilizzazione come *intangibile asset*.

### Le criticità per la contabilizzazione da parte dell'issuer

Ancor più complessa la contabilizzazione dei *cripto asset* e *cripto liability* per gli *issuer*, dato che vi sono ancor meno *guidance* dei *National Standard Setter*, di quante ve ne siano per gli *holder*. Per l'*issuer* diventa fondamentale comprendere cosa ha venduto e quali obbligazioni si stia assumendo. E' infatti necessario verificare se egli stia realizzando direttamente un ricavo o un *prepayment* o stia assumendo una *liability* e, se, in quest'ultimo caso, si tratti o meno di una *financial liability*, come definita dallo IAS 32. In sintesi, come rilevato dall'EFRAG e dalla citata pubblicazione di Pwc, in assenza di ulteriori chiarificazioni da parte dello IASB, si può affermare che un *issuer* può applicare uno dei seguenti principi contabili internazionali o una combinazione tra questi:

1. IFRS 9 – come passività finanziaria, applicabile per l'emissione di *security and asset-based token*. Molti *token* non rientrano nella definizione di *financial liability* ai sensi dello IAS 32. Tuttavia se i termini e le condizioni contrattuali prevedono una forma di rimborso al raggiungimento di determinate milestone, allora potrebbe considerarsi il *token* come una *financial liability*;
2. IAS 32 – come *equity instrument*, applicabile, alternativamente al precedente, per l'emissione di *security and asset-based token*. Si tratta di una ipotesi più di scuola che non reale, poiché, come già detto esaminando la posizione dell'*holder*, tipicamente non è previsto un interesse residuo dell'*holder* per gli *asset* dell'entità dedotte tutte le passività (definizione di *equity instrument* contenuta nello IAS 32);
3. IFRS 15 – come ricavo (in presenza di un contratto con un cliente) o *prepayment* per beni o servizi futuri (ad esempio l'accesso a una piattaforma) che potrebbe essere applicabile per emissione di *utility token* a potenziali clienti; e
4. IAS 37 – come una *provision* che porta a una disposizione (come, ad

esempio una *constructive obligation*), probabilmente applicabile per l'emissione di *utility token* verso potenziali clienti.

Più complesso il caso dei c.d. *hybrid token* per i quali è meno chiaro quale principio sia applicabile. Tale tipologia di *token* infatti può avere molteplici caratteristiche e molteplici finalità per gli issuer, nonché avere obbligazioni sottostanti che variano nel tempo. In tal caso, ove non sia identificabile lo *standard* applicabile, può soccorrere la gerarchia prevista nello IAS 8.

### Conclusioni: l'urgenza di un intervento normativo

Il presente lavoro, senza alcuna pretesa di esaustività, ha proposto una mappatura di prima istanza delle criticità di natura contabile che gli operatori che acquistano o emettono cripto asset si trovano ad affrontare.

Conviene ricordare che ai profili di rappresentazione qui esaminati sono indissolubilmente legati i profili tributari, stante l'esistenza nel nostro ordinamento fiscale del principio di "derivazione rafforzata" in forza del quale trovano applicazione ai fini della determinazione del reddito imponibile i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale applicati in bilancio nel rispetto dei Principi Contabili nazionali ed internazionali.

Conseguentemente, per i titolari di redditi di impresa, occorrerà verificare, caso per caso, come si riflette l'inquadramento contabile di cui si è detto sopra sulla determinazione dell'imponibile. La materia è pertanto per gli operatori ancor più complessa e ad oggi molti sono gli aspetti in attesa di più precisa e analitica definizione.

Si registra, in conclusione, l'urgenza di un intervento normativo chiarificatore sul trattamento contabile, ma anche fiscale, dei cripto asset (e specularmente delle cripto liabilities), data la crescente rilevanza del fenomeno. Come evidenziato dall'EFRAG, "*looking at the level of growth of the market capitalisation from 2018 till Q1 2021 – for example Bitcoin from USD 276 billion to USD 1.1 trillion, which equals 10% of the global market capitalisation of gold and other similar developments - it is unrealistic to assume that digital assets will not become mainstream*".

---

Gli autori  
di questo articolo

---

PATRIZIA RIVA  
Professore Associato  
Università del Piemonte  
Orientale. Dottore  
Commercialista e Revisore  
Legale in Milano e Monza.

---

FRANCESCO FALLACARA  
Professore a contratto  
Università Unint Roma. Dottore  
Commercialista e Revisore  
Legale in Roma.